

# Statuto Radioeco

Articolo 1 - Denominazione, Sede e Durata	2
Articolo 2 - Disposizioni in materia fiscale	2
Articolo 3 - Scopi e attività	2
Articolo 4 - I Soci	3
Articolo 5 - Adesione e diritti dei Soci	3
Articolo 6 - Recesso/esclusione del Socio	3
Articolo 7 - Le risorse economiche	4
Articolo 8 - Gli organi dell'Associazione	4
Articolo 9 - L'assemblea dei Soci	4
Articolo 10 - La convocazione e la partecipazione all'Assemblea	5
Articolo 11 - Le votazioni dell'Assemblea	5
Articolo 12 - Il Presidente	5
Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo	6
Articolo 14 - Rinuncia alle cariche	6
Articolo 15 - Le riunioni del Consiglio Direttivo	6
Articolo 16 - Decadenza dalle cariche sociali	7
Articolo 17 - L'esercizio sociale	7
Articolo 18 - Lo scioglimento dell'Associazione	7
Articolo 19 - Disposizioni finali	8

## Articolo 1 - Denominazione, Sede e Durata

L'Associazione Radioeco ha sede legale attualmente presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa, in via C. Ridolfi 10, 56124 Pisa (PI) e può costituire proprie succursali anche in altre località. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, approvati secondo le norme statutarie, necessari per gestire al meglio specifici rapporti associativi o attività. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

## Articolo 2 - Disposizioni in materia fiscale

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci anche indirettamente.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

## Articolo 3 - Scopi e attività

L'Associazione è libera, indipendente, aconfessionale e apartitica.

L'Associazione persegue il seguente scopo principale: la realizzazione e la gestione di una radio universitaria di tipo studentesco, atta a costituire un laboratorio formativo, creativo e professionalizzante.

Essa, inoltre, persegue finalità di carattere artistico, culturale e ricreativo per favorire le relazioni sociali fra gli studenti universitari e la cittadinanza e creare un canale di informazione privilegiato fra territorio e realtà universitaria.

L'attività consta principalmente:

- della diffusione di contenuti musicali, creazione, gestione e pubblicizzazione di programmi musicali o editoriali, prodotti, principalmente, da studenti universitari;
- della erogazione di servizi d'informazione e assistenza agli studenti;
- della attività editoriale.

L'Associazione si propone di:

- favorire lo scambio di idee, di contenuti e di esperienze;
- agevolare gli studenti nella ricerca di opportunità di crescita formativa e professionale negli ambiti della comunicazione in tutte le sue forme, nonché in ambito radiofonico e multimediale;
- collaborare con partner nazionali e internazionali a progetti legati alla formazione e alla comunicazione;
- supportare i soci nella partecipazione e organizzazione eventi, incontri formativi e di scambio;
- favorire la partecipazione dei soci alle manifestazioni organizzate, promosse o d'interesse per l'Associazione, anche economicamente, ove possibile.

L'Associazione promuove un modello di media universitario che:

- agevoli la diffusione delle informazioni all'interno della comunità universitaria;

- favorisca la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità universitaria;
- incoraggi la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e comunicativi, sostenendo lo sviluppo di competenze, idee e creatività;
- tessa relazioni sul territorio e stringa collaborazioni con soggetti, pubblici o privati, attivi nel settore dell'istruzione, della cultura e in ambito di promozione e inclusione sociale.

L'Associazione opera inoltre nei seguenti campi d'interesse: informazione e promozione culturale, informazione giornalistica e istituzionale, intrattenimento, comunicazione, editoria ed assimilabili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strumentali e/o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Articolo 4 - I Soci**

Possono far parte dell'Associazione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e condividano i principi di solidarietà.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, mediante inoltrò di domanda, sulla quale decide con obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere: Fondatori, Ordinari, Straordinari ed Onorari.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e sono tenuti a corrispondere la quota associativa.

Sono soci Ordinari gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Pisa.

Sono soci Straordinari i soci non iscritti all'Università di Pisa.

Sono soci Onorari i soci che si siano distinti particolarmente per meriti nei confronti dell'Associazione.

I soci Onorari sono eletti sotto proposta del Presidente dell'Associazione dall'Assemblea dei Soci.

Sono soci fondatori coloro i quali sono indicati nell'atto costitutivo.

L'Associazione, avendo come fine sociale la costituzione della radio degli studenti dell'Università di Pisa, deve essere composta almeno per il 75% da soci Ordinari.

## **Articolo 5 - Adesione e diritti dei Soci**

I diritti di socio si acquisiscono mediante la ricezione della tessera dell'Associazione, che deve essere fornita dal Consiglio Direttivo, contestualmente al pagamento della quota sociale.

La tessera dell'Associazione ha validità per l'anno sociale in cui tale tessera è emanata.

La tessera dell'Associazione ha valore nominativo e non può essere né ceduta né scambiata.

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

## **Articolo 6 - Recesso/esclusione del Socio**

La qualifica di socio si perde per:

- Mancato pagamento della quota sociale trascorsi trenta giorni dal mancato versamento della stessa. Il versamento della quota dovuta deve avvenire entro la data comunicata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea. Tale data segnerà l'inizio del decorso dei suddetti 30 giorni.
- Dimissioni dandone comunicazione scritta e/o telematica al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione. Il Consiglio Direttivo, delibera l'espulsione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'espulsione ha effetto dal giorno di notifica (per via telematica e/o scritta) dell'espulsione al diretto interessato.

L'espulsione è notificata ai Soci per via telematica attraverso la pubblicazione online del verbale dell'Assemblea del Consiglio Direttivo nella quale è stata approvata la mozione di espulsione del Socio.

L'Assemblea ha comunque diritto di contestare la delibera emessa dal Consiglio Direttivo, richiedendo, da parte dei  $\frac{2}{3}$  dei suoi soci, la convocazione di un'Assemblea Straordinaria entro 40 giorni dalla notifica dell'espulsione, nella quale votare la reintegrazione del socio espulso a maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei soci presenti.

- Mancata partecipazione a più di due assemblee dei soci senza opportuno preavviso al Consiglio Direttivo effettuato prima delle 24 ore dallo svolgimento dell'Assemblea.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## Articolo 7 - Le risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- quote sociali annue stabilite di anno sociale in anno sociale dal Consiglio Direttivo
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, nazionali e internazionali, di enti o istituzioni pubblici,
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altro contributo, compresi credità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni da parte di soci, non soci, enti pubblici o privati;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e/o donazioni, lasciti o successioni.

## Articolo 8 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Tutte le cariche direttive sono ricopribili per un massimo di due volte, indipendentemente dal tipo di carica assunta.

Tutti i soci con un indice di presenze almeno del 50% alle Assemblee dei Soci dell'anno sociale in cui avvengono le elezioni del Presidente potranno essere individuati nelle cariche sociali.

## Articolo 9 - L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione e a promuovere iniziative.

Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

In particolare l'Assemblea Ordinaria ha il compito di approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione e di eleggere gli organi direttivi ex artt. 12 e 13.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza a maggioranza assoluta dei soci e in seconda a maggioranza dei presenti.
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci.

## **Articolo 10 - La convocazione e la partecipazione all'Assemblea**

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta dal Presidente dell'Associazione.

Su richiesta di un terzo dei soci l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente.

Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno sette giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. Nel preavviso devono essere contenuti l'ordine del giorno della riunione e la presenza di eventuali votazioni prestabilite.

Nel caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore, in tal caso l'assenza non motivata di un socio non può essere motivo di espulsione e non viene conteggiata al fine dell'eleggibilità nelle cariche direttive.

La cadenza con la quale devono essere convocate le Assemblee ordinarie deve essere almeno bimestrale, nel corso dell'anno sociale, che segue l'anno accademico dell'Università di Pisa, al fine di garantire un adeguato numero di occasioni di confronto tra i soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci muniti di regolare e personale tessera dell'Associazione valida per l'anno in corso.

## **Articolo 11 - Le votazioni dell'Assemblea**

Ogni socio maggiore d'età ha diritto di voto all'interno dell'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Ogni socio può presentare una sola delega, scritta e sottoscritta in sostituzione di un socio non presente.

I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali dal segretario dell'Associazione o qualunque altro socio su delega di quest'ultimo.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

## **Articolo 12 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea congiuntamente al Vicepresidente da lui indicato, che assume funzioni vicarie e ha in ogni momento potere di firma.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica due anni. Il mandato del Vicepresidente è vincolato a quello del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;

- stipulare i contratti e le convenzioni; ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- vigilare sui servizi dell'Associazione;
- emanare i regolamenti interni di organi e strutture dell'Associazione.

### **Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri, individuati dal Presidente.

Il mandato del Consiglio Direttivo è vincolato al mandato del Presidente che lo individua.

Il Presidente e il Vicepresidente ne fanno parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo uscente fissa la data delle elezioni del Presidente al termine del suo mandato o delle sue dimissioni. Le elezioni del Presidente devono svolgersi entro 30 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo.

Sono valide tutte le candidature presentate al Consiglio Direttivo fino a sette giorni prima della data delle elezioni e conseguentemente notificate ai Soci dal Consiglio Direttivo.

Ciascun candidato Presidente deve produrre un programma scritto, che sia accessibile a tutti i Soci, nel quale indica anche la composizione del suo Consiglio Direttivo, composto almeno da un Tesoriere, un Segretario e un Vicepresidente Vicario, e del Vicepresidente da lui indicato. Per la pubblicazione del programma vale lo stesso termine della presentazione delle candidature.

Si considera eletto il Consiglio Direttivo, il Vicepresidente e il Presidente candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nell'arco di tempo predisposto alla ricezione delle candidature, rimane in carica il Consiglio Direttivo uscente, con il compito di gestire l'Associazione provvisoriamente, per un periodo non superiore a 90 giorni, entro il termine dei quali esso è considerato decaduto a tutti gli effetti.

Non appena il Consiglio Direttivo, dopo la prima mancata elezione di quello successivo, riceve una candidatura, dopo averla notificata ai Soci, fissa la data per lo svolgimento delle elezioni, che devono tenersi entro 30 giorni dalla notifica della candidatura. Eventuali altri candidati devono proporsi entro 7 giorni dalla notifica della data delle venturose elezioni.

Il Consiglio Direttivo, al fine di favorire una maggiore partecipazione degli studenti dell'Università di Pisa nelle attività di gestione dell'Associazione, deve essere composto al momento delle elezioni per il 75% da soci Ordinari.

### **Articolo 14 - Rinuncia alle cariche**

In caso di decadenza o dimissioni del Vicepresidente, il Presidente deve indicare un sostituto previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri il Presidente può provvedere a sostituirli nominando al loro posto altri soci. I nuovi consiglieri possono essere nominati Vicepresidente Vicario, Tesoriere o Segretario dal Presidente nel momento della loro nomina.

### **Articolo 15 - Le riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima.

Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige, modifica ed emenda il Regolamento interno dell'Associazione a maggioranza assoluta dei membri del Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea;
- regola le attività dei soci all'interno dell'Associazione;
- promuove e coordina le varie attività, autorizzando eventuali spese;
- verifica la conformità e legittimità allo Statuto dello status di socio;
- ratifica gli accordi di collaborazione, partnership o sponsorizzazione che l'Associazione stringe.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni votazione del Consiglio Direttivo avviene con voto palese. In ipotesi di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## **Articolo 16 - Decadenza dalle cariche sociali**

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

Il Presidente può rimuovere un membro del Consiglio Direttivo per gravi inottemperanze al presente statuto o nel caso in cui cessi un profondo rapporto di fiducia tra i due. La rimozione del consigliere ha effetto immediato dal momento della notifica scritta e/o telematica di tale rimozione e lo destituisce da tutte le sue cariche. Il consigliere espulso può richiedere, entro 15 giorni dalla data della sua espulsione, una riunione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 15 nella quale si può appellare a tale rimozione con una delibera di reintegrazione a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Decadono dalle cariche in seno al Consiglio Direttivo coloro che perdono i requisiti di cui all'art. 4 e 6 del presente Statuto, status di socio.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno all'Associazione o comunque su mandato della stessa.

## **Articolo 17 - L'esercizio sociale**

L'esercizio sociale segue l'anno accademico dell'Università di Pisa.

Ogni anno sociale deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi trenta giorni dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

L'eventuale attivo di bilancio deve essere destinato allo svolgimento delle attività sociali, nonché a quelle ad esse direttamente connesse. E' in ogni caso vietata la redistribuzione degli utili fra i soci, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 18 - Lo scioglimento dell'Associazione**

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 9.

Deve essere nominato un liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale.

L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 19 - Disposizioni finali**

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme e i principi del Codice Civile.